

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 1971

relativa alla fissazione dell'importo massimo della restituzione per la terza gara parziale di zucchero greggio di barbabietola effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 258/71

(71/138/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 258/71 della Commissione, del 4 febbraio 1971, relativo ad una gara permanente per la determinazione della restituzione all'esportazione di zucchero greggio di barbabietole⁽³⁾, gli Stati membri procedono a gare parziali per l'esportazione di zucchero greggio di barbabietole;

considerando che in base alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le regole generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2488/69⁽⁵⁾, un importo massimo della restituzione è fissato per la gara parziale in causa entro i tre giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine di presentazione delle offerte e sulla base delle offerte ricevute; che per il calcolo dell'importo massimo si tiene conto della situazione della Comunità in materia di approvvigionamento e di prezzo, dei prezzi e delle possibilità di smercio sul mercato mondiale e anche

delle spese afferenti all'esportazione di zucchero; che, in base a tali criteri, per la terza gara parziale è opportuno fissare l'importo massimo al livello di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la terza gara parziale effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 258/71, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato a 9,110 unità di conto per 100 chilogrammi di zucchero greggio di barbabietola della qualità tipo.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 1971.

Per la Commissione

J. DENIAU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 143 del 10. 7. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 29 del 5. 2. 1971, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 314 del 15. 12. 1969, pag. 12.